



# COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 10/02/2023

**OGGETTO:** FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862 L. 145/2018 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ANNO 2023. STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022.

*L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di febbraio alle ore otto e minuti trentaquattro presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:*

Cognome e Nome	Presente
1. PITTALIS Renato - Sindaco	Si
2. BRUNO Cristina - Vice Sindaco	Si
3. CAUDANA Mauro - Assessore	Si
4. LUETTO Dario - Assessore	Si
5. CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore	Si
6. MASI Carmela - Assessore	No

*Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana*

*Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.*

**OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 862 L. 145/2018 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ANNO 2023. STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022.**

Delibera n.20 del 10/02/2023

**LA GIUNTA COMUNALE**

*Su proposta e a relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione – Politiche Finanziarie e Tributarie - Rapporti con Società Partecipate – Commercio e Attività Produttive Marco Giuseppe Chiabrando*

**Premesso che:**

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...] Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”*.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
  - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”*
- *l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- *L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

**Dato atto che al 31.12.2022:**

- *Il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rilevato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali – Area RGS risulta essere di -2,56;”*
- *Il riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali - Area RGS e coincidente con quanto elaborato dal software della contabilità finanziaria ammonta ad € 78.779,52;*
- *L'importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022 ammonta ad € 11.087.978,25 (al netto di IVA);*

**Verificato che:**

- *il rapporto tra il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2022 ed il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,007% < 5%;*
- *il tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2022 elaborato in data 08.02.2023 risulta essere di -2,56 giorni;*

**Accertato** che, sulla scorta dei valori suindicati e degli obblighi di comunicazione, *questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia debiti commerciali in quanto le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 859, della Legge 145/2018*, come evidenziato nel prospetto allegato;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

**Vista** la L. 145/2018;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

**Con** voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

Di approvare la narrativa e per l'effetto:

Di prendere atto:

- Del riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 elaborato dalla Piattaforma dei crediti commerciali – Area RGS che ammonta ad € 78.779,52;
- Dell'importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022 pari ad € 11.087.978,25 e quindi del conseguente rapporto tra debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio che risulta pari allo 0,007% inferiore al 5% previsto dalla norma;
- Del tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti al 31.12.2022 che risulta essere di – 2,56 giorni;
- che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 859, della Legge 145/2018 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 - comma 862, della su richiamata Legge e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali così come dettagliato nel prospetto allegato;

*SUCCESSIVAMENTE*

**LA GIUNTA COMUNALE**

- RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

- CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

**DELIBERA**

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

**Pr. GIUNTA COMUNALE n.23 del 07/02/2023**

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

PITTALIS geom. Renato

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

VERNEAU Dott.ssa Diana